



## PROSPETTO RIASSUNTIVO

### **DGR 394 del 31 marzo 2020 "Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n 29/2017. Modifica alla D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007"**

Con il presente provvedimento le procedure regionali in applicazione della legislazione sugli alimenti vengono semplificate ed aggiornate alle disposizioni europee di cui al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali e alle disposizioni statali contenute nei D. Lgs. n. 126/2016 e n. 222/2016.

Nel contempo viene aggiornata e integrata la modulistica regionale concernente:

- **la notifica sanitaria relativa alle attività del settore alimentare;**
- la comunicazione relativa agli stabilimenti nel settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);
- la comunicazione relativa alle nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari.

Infine viene adottato un documento contenente le indicazioni per l'applicazione della normativa sull'igiene in caso di preparazioni di alimenti in ambito domestico a fini commerciali.

<b>ESCLUSIONI</b>  <b>Non è tenuto alla notifica per la registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>x la produzione primaria per uso domestico privato;</li> <li>x la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico;</li> <li>x la macellazione presso il privato domicilio di animali da cortile per il consumo domestico. <i>Per l'allevamento/detenzione di pollame e lagomorfi è necessaria l'acquisizione del "codice aziendale" in caso di allevamento di un numero superiore a 50 capi;</i></li> <li>x la macellazione presso il privato domicilio di due suini al massimo per nucleo familiare (<i>è necessaria l'acquisizione del "codice aziendale"</i>);</li> <li>x acquisto da parte di gruppi di acquisto solidale equiparati al "consumatore finale" in quanto non utilizzano i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o di un'attività d'impresa;</li> <li>x attività finalizzate all'istruzione, alla formazione e all'informazione quali scuole alberghiere, scuole di cucina</li> </ul>
--	---

e altre scuole/enti di formazione, comprese le trasmissioni televisive...;

- x attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti da parte di privati (es. "volontari", genitori, nonni, zii, alpini ecc.) nell'ambito di iniziative estemporanee occasionali (banchetti, feste, riunioni conviviali, attività di beneficenza e/o raccolta fondi, gazebo ecc.) nelle quali gli alimenti sono appositamente preparati sul posto o "in casa" per l'occasione;
- x le feste private in residenza su invito (es. matrimonio in villa);
- x la professione di "cuoco a domicilio";
- x gli assaggi gratuiti per dimostrazione di attrezzature;
- x la cessione al consumatore finale su richiesta diretta, occasionale ed estemporanea, di carni provenienti dalla macellazione effettuata nel proprio allevamento/azienda agricola per un numero massimo di 10 capi/settimana, con un massimo di 500 capi/anno complessivi tra pollame, lagomorfi e piccola selvaggina. *Si intende per "occasionale" l'attività effettuata in modo sporadico, non continuativo e non organizzato. E' necessario acquisire il "codice aziendale";*
- x la cessione al consumatore finale di uova provenienti dal proprio allevamento di massimo 50 galline ovaiole effettuata presso un punto vendita direttamente connesso al luogo di produzione o anche presso un mercato pubblico o la vendita porta a porta nel raggio di 10 chilometri dalla sede dell'azienda. *E' necessario acquisire il "codice aziendale";*
- x la smielatura da parte dell'apicoltore nell'azienda e la vendita del miele e di altri prodotti dell'apiario ottenuti da un massimo di 10 alveari produttivi. L'inserimento dell'allevamento di api e dell'attività di smielatura in Banca Dati Apistica costituisce notifica dell'inizio di attività come allevamento e produzione di miele nell'ambito della produzione primaria. *Si considera nell'ambito della produzione primaria l'attività di smielatura svolta dal singolo apicoltore proprietario di massimo 10 alveari produttivi, presso l'azienda apistica di un altro apicoltore previo accordo diretto con lo stesso purché il primo apicoltore abbia la disponibilità temporanea di locale e attrezzature e operi con gestione diretta sui propri prodotti;*
- x la vendita diretta al consumatore finale, da parte degli imprenditori agricoli, di prodotti primari e di prodotti derivati, ottenuti dalla manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dalla propria azienda e/o direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli,


	<p>nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 del D.lgs n. 228/01, purché siano ottenuti nel rispetto della normativa e purché sussista una delle seguenti condizioni: "VEDI PAG. 4 ALLEGA A alla DGR 394/20";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>x la vendita di prodotti della pesca effettuata dai pescatori professionisti iscritti negli appositi elenchi o dagli itticoltori al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono direttamente il consumatore finale, per un quantitativo massimo di 100 kg al giorno di prodotto primario fresco;</li> <li>x La fornitura di un massimo di 500 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all'anno di selvaggina selvatica grossa da parte dei cacciatori iscritti nelle liste presso i competenti uffici (Provincia/Regione). Tali capi devono essere forniti o direttamente al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, che riforniscono il consumatore finale, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini. Il cacciatore deve comunicare in forma scritta la zona di provenienza degli animali cacciati e garantirne la rintracciabilità con modalità idonea;</li> <li>x Il deposito temporaneo di materie prime per la produzione di gelatina o di collagene per uso alimentare umano presso i centri di raccolta (magazzinaggi) dei sottoprodotti di origine animale.</li> </ul>
<p><b>AMBITO APPLICAZIONE</b>  <b>È tenuto alla notifica per la registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>La produzione primaria in generale</b>, salvo che l'attività o i luoghi di produzione siano già registrati in altri elenchi. <i>Rientrano nella produzione primaria, tra l'altro, i centri di raccolta della selvaggina, refrigerati o non refrigerati, destinati al deposito temporaneo della selvaggina abbattuta (con l'esclusione di quelli destinati esclusivamente alla gestione di carcasse per autoconsumo);</i></li> <li>➤ <b>la lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti vegetali</b> (attività svolte dal produttore primario o da altri operatori in fase successiva alla produzione primaria);</li> <li>➤ <b>la produzione, trasformazione e congelamento di prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti</b> (comprese gastronomie, rosticcerie, friggitorie, cake design);</li> <li>➤ <b>la produzione e trasformazione di altri alimenti e bevande</b> (es. cantine);</li> <li>➤ <b>l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in maniera organizzata a clientela indistinta:</b> ristorazione con somministrazione in bar, ristoranti, mense, padiglioni, chioschi;</li> <li>➤ <b>la lavorazione, trasformazione, confezionamento, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande anche all'interno di locali utilizzati</b></li> </ul>

**principalmente come abitazione privata;**

- **il commercio all'ingrosso di alimenti e bevande**, anche per corrispondenza e internet, broker (anche senza locali di deposito); i cash and carry in cui sono commercializzati anche prodotti di origine animale purché non necessitino di temperatura controllata e sono confezionati;
- **il commercio al dettaglio di alimenti e bevande** compresa la vendita per corrispondenza, internet, forme speciali di vendita al dettaglio (anche senza locale di deposito), comprese le attività che vendono pastigliaggi;
- **il commercio ambulante**, sia con posteggio (a posto fisso di tipo "A") che in forma itinerante (di tipo "B"). *I requisiti che si applicano a tali strutture sono quelli del capitolo III dell'Allegato II del Reg.(CE) 852/2004. Nella notifica deve essere indicato il luogo di ricovero e in cui è possibile effettuare il controllo ufficiale di strutture e attrezzature;*
- **il deposito di alimenti e bevande per "conto terzi"** non soggetto a riconoscimento;
- **la distribuzione di alimenti attraverso piattaforme centralizzate** (salvo i casi specifici in cui è necessario il riconoscimento);
- **il deposito di alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso/connesso ad esercizi di vendita** fissi o ad attività di commercio ambulante;
- **il trasporto di alimenti per "conto terzi"** indicando il luogo dove sono ricoverati i mezzi e in cui è possibile condurre il controllo ufficiale;
- **la produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti di origine animale** comprese le seguenti attività che non sono soggette a riconoscimento di cui al regolamento (CE) n.853/2004:
  - la fornitura diretta di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 50UBE di pollame e lagomorfi all'anno, da parte dell'allevatore / produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a dettaglianti (laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio), posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda agricola o nel territorio delle province contermini purché forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;
  - la fornitura di alimenti di origine animale effettuata da un dettagliante (esercizio di commercio al dettaglio) ad altro dettaglianti (esercizio di commercio al dettaglio) ubicato nella stessa provincia o nelle province contermini, a condizione che tale fornitura, valutata sul quantitativo trattato annualmente, non sia prevalente

	<p><i>rispetto alla vendita effettuata direttamente al consumatore finale (49 vs 51%);</i></p> <p>➤ <b>la vendita attraverso distributori automatici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di acqua potabile trattata;</li> <li>• di latte crudo. La produzione per la vendita diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale deve rispettare inoltre la normativa specifica;</li> <li>• di altri alimenti e bevande.</li> </ul>
<b>QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA NOTIFICA</b>	<p>➤ <b>L'avvio dell'attività;</b></p> <p>➤ <b>il subingresso e aggiornamenti per variazioni di Legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, trasferimento sede Legale, aggiornamento per modifica o integrazione della tipologia di attività;</b></p> <p>➤ <b>la cessazione o sospensione temporanea dell'attività o aggiornamento periodo di svolgimento di attività</b> (es. ristorazione pubblica in manifestazione temporanea ripetitiva).</p>
<b>QUANDO NON SERVE LA NOTIFICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>x Modifiche strutturali o impiantistiche di uno stabilimento già registrato, purché dalle stesse non derivi cambio di tipologia dell'attività svolta;</li> <li>x il/i mezzo/i di trasporto di alimenti gestito/i nell'ambito dell'autocontrollo aziendale;</li> <li>x attività non di impresa, non aperte al pubblico, di preparazione di pasti e somministrazione all'interno di strutture quali comunità religiose, case famiglia;</li> <li>x laboratori degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative.</li> </ul>
<b>PROVVEDIMENTI IN CASO DI IRREGOLARITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>x <b>Diffida ad adempiere</b> ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n.91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e s.m.i..</li> <li>x <b>Prescrizioni/sospensione dell'attività</b> ai sensi dell'art. 138 del Reg. (UE) n. 625/17 - "Azioni in caso di accertata non conformità".</li> <li>x <b>Sanzioni</b> ai sensi dell'art. 139 del Reg. (UE) n. 625/17 - "Sanzioni".</li> </ul>
<b>CRITERI RELATIVI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI</b>	<p>✓ <u>LOCALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI:</u>  <b>- PROVINCIA E PROVINCE CONTERMINI (anche fuori l'ambito regionale)</b></p>

## DIAGRAMMA DI FLUSSO ITER AUTORIZZATIVO REGISTRATI – REG. (CE) N. 852/04 E DGRV 394/20



**Tutta la documentazione (in tutte le varie fasi) deve essere archiviata, compresi i dialoghi mail/notifiche della segreteria.**

**◆ DIRITTI SANITARI - D.LGS. 32/21 – Art. 6 – Com. 14 e Tabella All. 2, Sez. 8**

I diritti sanitari dovuti all'AULSS sono sempre **20 euro totali**.

Il pagamento deve essere effettuato tramite portale PagoPA – Ente beneficiario Azienda ULSS 1 Dolomiti – Voce "Altre tipologie di pagamento - Voce "08 - Diritti pratiche SUAP"" .

NOTA: come precisato dall'ultima nota prodotta dalla Regione del Veneto "*Applicazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. Adempimenti AULSS. Utilizzo del Sistema informativo regionale OMNIA – modulo attività e prestazioni. Nota prot. 1616 del 3/01/2022: precisazioni per le tariffe collegate a pratiche SUAP*" - prot. n. 94684 del 01/03/2022, per le RegISTRAZIONI art. 6 comma 13 del decreto (voci 7.9 7.10 - 7.11 del tariffario unico regionale):

- **L'operatore versa la tariffa forfettaria di 20 € in sede di pratica SUAP (la ricevuta MyPay-PagoPA costituisce allegato obbligatorio per l'avanzamento della pratica).**

Qualora non ci fosse in allegato alla pratica la ricevuta di pagamento, per brevità, al termine della registrazione, il TdP avvisa la segreteria in modo che proceda alla richiesta di emissione della fattura al SEF.

CASI IN CUI NON SONO PREVISTI ONERI SANITARI (D.LGS. 32/21 – Art. 6 – Com. 14):

- 1) sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;
- 2) variazione della toponomastica;
- 3) variazione di rappresentate legale di società di capitali.